PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 48 del 23 MAR. 2012

OGGETTO: Ricorso "Parrino Gaetano c/ Provincia". TAR Sic. Sez. CT. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

L'anno duemiladodici il giorno ____ del mese di ____ nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On.Avv.	Giovanni Cesare	RICEVUTO	Si
2.	Assessore Dott.	Antonino	TERRANOVA	NO
3.	Assessore Dott.	Michele	BISIGNANO	Si
4.	Assessore Sig..	Renato	FICHERA	Si
5.	Assessore Dott.	Rosario	CATALFAMO	NO
6.	Assessore Dott.	Carmelo	TORRE	Si
7.	Assessore Dott.	Pasquale	MONEA	Si
8.	Assessore Dott.	Salvatore	SGHEMBRI	Si
9.	Assessore Prof.	Giuseppe	DI BARTOLO	NO
10.	Assessore Dott.	Maria Rosaria	CUSUMANO	NO
11.	Assessore Dott.	Maria	PERRONE	Si
12.	Assessore Sig.	Giuseppe	MARTELLI	Si
13.	Assessore Dott.	Mario	D'AGOSTINO	NO
14.	Assessore Dott.	Rosario	VENTIMIGLIA	Si

Assume la Presidenza *On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO*
Partecipa il Segretario Generale *Avv. Anna Maria TRIPODO*
Il Presidente, costatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari Generali e Legali U.D. Affari legali, U.O.Legale e contenzioso

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

OGGETTO: **Ricorso "Parrino Gaetano c/ Provincia". TAR Sic. Sez. CT. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.**

PROPOSTA

PREMESSO che, con atto notificato il 30/5/11 Parrino Gaetano titolare dell'omonima impresa, ha proposto ricorso innanzi al TAR Sic. Sez. CT contro questa Provincia per ottenere l'annullamento, previo decreto cautelare "inaudita altera parte" e previa sospensione, del bando di gara del 16/6/11 per i lavori di messa in sicurezza della S.P. Piraino-Sant'Angelo di Brolo, loc. S.Anna-Leomandri e di tutti i provvedimenti con cui era stata annullata la precedente gara esperita il 26/8/09 per i medesimi lavori in cui gli stessi erano stati aggiudicati regolarmente alla odierna impresa ricorrente e altresì del provvedimento del 4° Dipartimento di quest'Ente con cui era stata comunicata la sospensione della procedura di stipula del relativo contratto di appalto per carenza della copertura finanziaria;

CHE con decreto del 9/6/11 il TAR Sic. Sez. CT ha accolto la richiesta di sospensione degli atti impugnati e ha fissato la camera di consiglio per il 23/6/11;

CONSIDERATO che, appare necessaria la costituzione dell'Ente in giudizio per resistere alle domande di controparte;

CHE pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a costituirsi in giudizio e nominare a tal fine un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, derivanti dal conferimento del presente incarico, sarà prevedibilmente corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente una somma pari ad €.2.500,00, di cui €. lordi vengono impegnati con il presente provvedimento sul Cod.1010903, Cap.2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale 2011, in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nei 6/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010, mentre la restante somma verrà impegnata in fasi successive, connesse agli sviluppi dell'iter dell'incarico e alla consequenziale maturazione ed effettiva quantificazione del credito dello stesso professionista, giusto quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n.187 del 14/11/2008;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente p.t. di questa Provincia Regionale a stare nel giudizio promosso innanzi al TAR Sic. Sez. CT, da Parrino Gaetano titolare dell'omonima impresa, contro quest'Ente, con atto notificato il 30/5/2011, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale incaricato della difesa di questa Provincia, il compenso di €.2.500,00 al lordo degli oneri di legge;

IMPEGNARE con il presente provvedimento, la somma di €. 2.500,00 sul Cod. 1010903, Cap. 2260, alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale 2011, in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nei 6/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010, mentre la restante somma verrà impegnata in fasi successive, connesse agli sviluppi dell'iter dell'incarico e alla consequenziale maturazione ed effettiva quantificazione del credito dello stesso professionista, giusto quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n.187 del 14/11/2008;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento -U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso,di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il responsabile dell'Unità Operativa

IL DIRIGENTE

17 GIU. 2011

Li, _____

Il Presidente e/o l'Assessore

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 17 GIU. 2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

F A V O R E V O L E

Addì 15 FEB 2012

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì 15 FEB. 2012

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI
Impegno n. 1742 Atto _____ del _____
Importo € 2.500,00
Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2011
Messina 30/12/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Michele BISIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina lì, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questa Provincia il 25 MAR. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art._____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina , dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina,dalla residenza Provinciale, addì 23 MAR. 2012

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

14 GIU. 2011
4° DIP. 2° DISTR.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA

- 6 GIU 2011

1° DIPARTIMENTO 1° U.D.

Avv. SILVANO MARTELLA
Via S. Giovanni Bosco, 30
98122 MESSINA - Tel. e Fax 090.710886

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la SICILIA –

Sez. di Catania

RICORSO

Per l'impresa **PARRINO GAETANO** (P.iva 01689320834), in persona dell'omonimo titolare, con sede in Alcara Li Fusi (ME), Via Gianguzzo n.4, rappresentata e difesa, per procura a margine del presente atto, dall'avv. Silvano Martella ed elettivamente domiciliata in Catania, presso la segreteria del TAR di Catania

Mi rappresenti e difenda nel presente giudizio l'Avvocato SILVANO MARTELLA
Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati.
F.to PARRINO GAETA
VERACE FIRMA
F.to AVV. SILVANO MARTELLA

contro

la **Provincia Regionale di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l'annullamento, <u>previo decreto cautelare *inaudita altera parte*</u> e previa emissione dell'ordinanza di sospensione,

- Del bando di gara avente ad oggetto ***"Lavori di messa in sicurezza della S.P. Piraino – S. Angelo di Brolo, in località S.Anna- Leomandri"***; per l'importo a base d'asta di € 159.256,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.424,00 (cod. c.i.g. 248353778F) - apertura gara il 16.06.2011.
- di tutti gli atti e provvedimenti deliberativi presupposti alla sopracitata procedura di gara (mai comunicati);
- (ove mai sussistente) del provvedimento (mai conosciuto) di revoca e/o annullamento della procedura di gara (cod. c.i.g.. 0335047985) svolta nel 2009, avente il medesimo oggetto ed importo e del conseguenziale provvedimento di aggiudicazione in favore della ricorrente;

2287/UL
GIU. 2011
h 15,30

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
07/06/2011
Protocollo n°0021070/11

- ove occorra della nota-provvedimento n.44659/10 del 21.12.2010 della Provincia Regionale di Messina 4^ Dipartimento, con la quale è stata comunicata la sospensione della procedura di stipula del contratto d'appalto in esito alla gara svolta nel 2009 per carenza della copertura finanziaria;

- per il risarcimento dei danni consequenziali nei termini di seguito specificati.

FATTO

La Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha bandito la gara per pubblico incanto, ai sensi della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con le norme della legge regionale n. 16 del 29 novembre 2005 e n. 20 del 21 Agosto 2007, avente ad oggetto "***Lavori di messa in sicurezza della S.P. Piraino – S. Angelo di Brolo, in località S.Anna- Leomandri***"; per l'importo a base d'asta di € 159.256,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.424,00" (C.I.G. 0335047985).

Espletata la gara, in data 26.08.2009, l'odierna ricorrente è risultata la ditta aggiudicataria con il ribasso del 7,3152%, a seguito di apposito sorteggio.

Effettuate le verifiche di rito la gara è stata regolarmente aggiudicata, giusto rituale avviso pubblicato (che si allega).

A seguito di tale aggiudicazione l'impresa concludente, per lo svolgimento dei relativi lavori, ha effettuato onerosi investimenti tra cui l'acquisto di un escavatore (si veda il registro acquisti allegato).

Sennonché tale appalto, nonostante il perfezionamento dell'aggiudicazione e l'assenza di ricorsi, non è stato immediatamente consegnato per presunti problemi finanziari riferiti alla stazione appaltante.

Quest'ultima, tuttavia, non ha fornito alcuna comunicazione e/o notifica circa le nuove e/o diverse determinazioni con riguardo al detto appalto.

Ciò premesso, con atto stragiudiziale del 2.12.2010 la ditta Parrino rappresentava il permanente interesse all'affidamento dell'appalto (anche in ragione degli acquisti effettuati per lo svolgimento dello stesso). Per l'effetto la stessa ditta invitava la Provincia regionale a procedere in tale senso.

Con la nota nota-provvedimento n.44659/10 del 21.12.2010, la Provincia Regionale di Messina 4^ Dipartimento, in riscontro a tale richiesta, comunicava il congelamento della procedura di stipula del contratto d'appalto in esito alla gara svolta nel 2009 per la contingente insussistenza della necessaria copertura finanziaria.

Sennonché, successivamente, con bando pubblicato sul sito internet del Comune si aveva contezza che la stessa stazione appaltante bandiva la medesima gara (medesimo progetto, medesimo importo, medesimo codice CUP B57HO740001) per la data del 14 giugno 2011.

Dall'esame dei due bandi, l'unico elemento che differiva sarebbe stato il codice CIG.

In buona sostanza, per l'esecuzione del medesimo lavoro, reperite le risorse finanziarie, la stazione appaltante, invece di affidare il lavoro al legittimo aggiudicatario, riteneva di effettuare una seconda gara d'appalto.

E ciò senza affatto emettere (e/o comunicare) un formale atto di annullamento della procedura di gara esperita. Senza, tanto meno, effettuare le necessarie previsioni di indennizzo ex art. 21 quinques.

Tali atti sono illegittimi e con il presente atto se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DI LEGGE (L.N. 241/1990 E SS.MM.II. artt.21 bis e segg.) .- ECCESSO DI POTERE.- SVIAMENTO DI POTERE

La gara d'appalto avente *ad oggetto* ***"Lavori di messa in sicurezza della S.P. Piraino – S. Angelo di Brolo, in località S.Anna- Leomandri"***; per l'importo a base d'asta di € 159.256,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.424,00 (cod. c.i.g.. 0335047985) si è regolarmente svolta e l'odierna ricorrente è risultata aggiudicataria in via definitiva.

Sebbene sia trascorso un lasso di tempo idoneo a liberare l'impresa dagli obblighi assunti con quell'offerta di gara, questa ha sempre dichiarato la disponibilità ad eseguire i lavori nei termini dedotti da quel bando di gara e dall'offerta di ribasso in quella sede presentata.

Di contro, la stazione appaltante non ha mai comunicato la revoca e/o l'annullamento della gara e/o del provvedimento di aggiudicazione. L'unico fatto di cui la ricorrente è stata resa edotta (solo in seguito all'espressa richiesta di quest'ultima) era una contingente insussistenza della copertura finanziaria tale da rendere necessario il rinvio della materiale stipula del contratto.

Tale circostanza, se sussistente, valeva, effettivamente, a giustificare il rinvio della stipula.

a) Restava inteso che, se la copertura finanziaria fosse stata reperita, si sarebbe potuto dare luogo alla stipula del contratto d'appalto.

b) Restava inteso che quel procedimento di gara era concluso e definito.

c) Restava inteso che l'unico punto che rimaneva da definire era l'aspetto di natura più strettamente privatistica (la materiale stipula del contratto d'appalto).

Non trova, pertanto, alcuna applicazione quella giurisprudenza che riconosce al bando di gara una mera valenza endoprocedimentale posto che, nella fattispecie, il procedimento amministrativo doveva intendersi integralmente concluso e definito.

Non esiste alcuna norma (tanto meno nella lex specialis) che prevede un'automatica decadenza del bando di gara, dell'aggiudicazione e/o dei vincoli che da esso sono derivati. Né è possibile rinvenire ciò in ragione del mero decorso del tempo.

Se è vero che la stazione appaltante possa (in teoria) ritenere di annullare la gara d'appalto in ragione di un'accertata insussistenza della copertura finanziaria, resta pacifico che tale determinazione debba essere espressamente assunta e debba tenere conto delle situazioni giuridiche maturate dai soggetti privati destinatari.

Nessun atto e/o provvedimento esiste nel caso di specie. Nessuna atto e/o provvedimento di tale tenore è stato mai comunicato alla ricorrente.

Appare naturale, peraltro, che tale atto non sia stato mai emesso, atteso che (anche alla luce degli odierni provvedimenti) l'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera è rimasto immutato e che le risorse finanziarie sono state integralmente trovate.

Ciò premesso risulta evidente l'illegittimità del nuovo bando di gara (di assoluta e totale identità di contenuti rispetto a quello del 2009), diretto alla scelta di un diverso contraente rispetto alla ditta ricorrente, già legittima ed incontestata aggiudicataria degli stessi lavori.

Il perseguimento dell'interesse pubblico fisiologico avrebbe imposto l'aggiudicazione in capo alla ricorrente, in ragione della procedura già espletata e della disponibilità manifestata. Ciò con il consequenziale risparmio di tempo e di denaro. Di contro l'attivazione di una nuova procedura di gara non può trovare alcuna legittima giustificazione.

Vale evidenziare che la stipula del contratto d'appalto con la ditta ricorrente non avrebbe imposto alcuna rinegoziazione dell'offerta di gara: ciò anche in ragione dell'espressa conferma dell'offerta di gara e della rinnovata disponibilità all'esecuzione dell'opera ed all'espletamento delle eventuali ulteriori formalità.

Vale peraltro ricordare il principio generale sulla base del quale il potere discrezionale dell'amministrazione di indire una nuova gara, non esclude la sussistenza del limite esterno del dovere di "*neminem laedere*" quando venga in considerazione la lesione di diritti assoluti, che trova all'interno del rapporto obbligatorio un limite nel canone generale di correttezza e buona fede.

2) Eccesso di potere. Carenza dei presupposti. Carenza assoluta di motivazione.

La ritenuta insussistenza delle risorse finanziarie è stata smentita dalla pubblicazione del bando di gara oggi impugnata.

La momentanea indisponibilità delle risorse non può valere, ex se, a giustificare la mortificazione delle aspettative sorte in capo ai partecipanti alla gara medesima.

Ciò premesso, la constatazione del reperimento delle risorse finanziarie e della permanenza dell'interesse pubblico all'esecuzione dei lavori non può non evidenziare l'illegittimità sopra titolata.

Peraltro non vi è alcuna riga di motivazione che valga a giustificare il rinnovo della procedura di gara piuttosto che l'utilizzo delle risultanze della gara già ritualmente espletata. E ciò nonostante la ricorrente abbia più volte confermato la propria disponibilità e stimolato la P.A. a comunicare le determinazioni assunte.

3) RISARCIMENTO DEL DANNO

In via subordinata rispetto alla richiesta di risarcimento in forma specifica (annullamento della gara e conferma dell'aggiudicazione del 26.08.2009) si chiede il risarcimento del danno per equivalente.

Tale danno dovrà essere commisurato al mancato utile che si sarebbe conseguito in ragione dell'esecuzione del lavoro (pari all'ammontare del 10% dell'importo del contratto d'appalto) ed al mancato conseguimento della capacità produttiva (attestazione SOA corrispondente) stimata equitativamente nel 3% dell'importo dei lavori.

****

In via strettamente subordinata, ove ritenuto l'avvenuto annullamento, in autotutela della procedura di gara del 2009 e degli atti presupposti e la sua legittimità resta il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti per effetto della procedura del 2009.

DIRITTO

4. RISARCIMENTO DEL DANNO EX ARTT.1337 E 1338 CC- INDENNIZZO EX ART.21 QUINQUES L.N. 241/90 E SS.MM.II.

La reiezione della domanda di annullamento di un provvedimento di ritiro degli atti della procedura, conclusasi con l'aggiudicazione di una gara d'appalto, non preclude al ricorrente di agire per il risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale, operando anche in tale ipotesi il principio dell'affidamento, che impone alle parti di comportarsi secondo correttezza e buona fede, ai sensi degli art. 1337 e 1338 c.c.,

Com'è noto la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che la reiezione della domanda di annullamento di un provvedimento di ritiro degli atti della procedura conclusasi con l'aggiudicazione di una gara d'appalto non precluda al ricorrente di agire per il risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale (cfr., per tutte, Cons. Stato, A.P., 5/9/2005 n° 6; V Sez., 30/11/2007 n° 6137; IV Sez., 7/7/2008 n°3380).

Anche nel diritto amministrativo ha, infatti, assunto ora una non discussa rilevanza il principio dell'affidamento che impone alle parti di comportarsi secondo correttezza e buona fede, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 Cod. civ., parametri non più esclusivi dell'autonomia privata ma propri anche dell'attività provvedimentale della pubblica Amministrazione.

Pur se l'obbligo di correttezza deve essere inteso in senso oggettivo, nel caso di specie è evidente che l'elusione delle aspettative della ricorrente, seppure non intenzionale, sia colposa e priva di ogni ragione giustificativa. (Cass. Civ. Sez. II, 12/11/1986 n. 6629).

Il danno consistente nel c.d. interesse negativo (spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto e perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali), resta dimostrato dal tenore del bando di gara del 2009 (con riguardo alle spese di partecipazione alla gara) e dalla produzione del registro acquisti.

L'amministrazione dovrà comunque essere condannata alla refusione del contributo all'Autorità di Vigilanza dei LL.PP. (pari a € 20,00), alle spese di bolli per la domanda di partecipazione (€ 28,00) ed spese necessarie per l'esame del progetto di gara e per la redazione dell'offerta (€ 500,00).

Dovrà, altresì, essere condannata al risarcimento dei danni conseguenti agli investimenti che la ditta ricorrente ha effettuato successivamente all'aggiudicazione dell'appalto ed in mancanza di una comunicazione, in senso negativo, della stazione appaltante.

Tale danno dovrà essere equitativamente determinato sulla base dell'ammontare degli acquisti effettuati. Posto che agli stessi potrà essere riconosciuta, comunque, un'utilità marginale autonoma rispetto all'appalto in esame, resta evidente che le aspettative sulla gara medesima assumano una valenza decisiva con riguardo al momento ed alle condizioni dell'acquisto.

Quest'ultima determinazione potrà, equitativamente, valutarsi nel 20% dell'ammontare degli stessi, per un valore non inferiore a € 30.000,00.

In via alternativa, le superiori somme andranno riconosciute anche ai sensi dell'art.21 quinques L.n. 241/90 e ss.mm.ii. che l'On.le Tar adito vorra accertare in sede di giurisdizione esclusiva.

******

RICHIESTA CAUTELARE – *Decreto cautelare ante causam*

Sul *fumus bonis juris* vale quanto sin qui dedotto.

Trattandosi di appalto di opera pubblica la cui esecuzione avrebbe termine prima della normata trattazione del merito della causa sussistono i presupposti per la tutela cautelare ex art.119, 4^ comma, cpa.

Sussistono, altresì, i presupposti per l'emissione del Decreto cautelare anticipatorio.

Si palesa che la nuova gara d'appalto prevede la data del 14 giugno 2011 per la presentazione delle offerte e la successiva data del 16 giugno per il suo espletamento.

Appare evidente la necessità di sospendere preliminarmente l'efficacia del bando di gara e degli atti presupposti onde evitare il sorgere di nuove aspettative e nuove posizioni soggettive in capo agli eventuali partecipanti.

****

Tutto ciò premesso e considerato l'impresa PARRINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia:

1). accogliere il presente ricorso e per l'effetto, **previa emissione del decreto cautelare ed accoglimento della domanda cautelare**, annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe.

2). Condannare la Provincia Regionale di Messina, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni per reintegrazione in forma specifica, con l'aggiudicazione della gara alla società ricorrente;

3) In via subordinata condannare la Provincia Regionale di Messina, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni per equivalente (mancato utile), nella misura sopra richiesta o, in quella diversa ritenuta di giustizia.

4) In via ulteriormente subordinata condannare la Provincia Regionale di Messina, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni per ex artt. 1337 e 1338 cc, nella misura di € 548,00 per spese di partecipazione alla gara; nella misura di € 30.000,00 per spese sostenute in virtù dell'aggiudicazione di gara o, in quelle diverse misure ritenute di giustizia

5) In via ancora ulteriormente subordinata condannare la Provincia Regionale di Messina, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennizzo ex art.21 quinques della legge n.241/90 e ss.mm.ii., nella misura di € 548,00 per spese di partecipazione alla gara; nella misura di € 30.000,00 per spese sostenute in virtù dell'aggiudicazione di gara o, in quelle diverse misure ritenute di giustizia

Con vittoria di spese e compensi di causa, cui sommare il contributo unificato.

Con **espressa riserva di motivi aggiunti** ove verificata e conosciuta la sussitenza di un provvedimento di autotutela rispetto alla procedura di gara di cui al CIG n. 0335047985.

Salvis Juribus

La causa attiene ad appalti di lavori ed il contributo è pari a € 2.000,00.

Catania lì 30.05.2011

Avv. Silvano Martella

Cron. n. 48/2011

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Avv. Silvano Martella, regolarmente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine di Messina con autorizzazione n.108 del 21.11.2007 ai sensi della legge 21.1.1994 n.53, ho dato notifica del superiore ricorso al TAR di Catania

..... alla **Provincia di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via Cavour. Palazzo dei Leoni, mediante spedizione di racc. a/r n. 76486085172-9

Avv. Silvano Martella